

Deliberazione della Giunta comunale n. 89 dd. 09.08.2017.

Oggetto: Ri-approvazione accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non ed i Comuni di Cles, Predaia, Sanzeno e Ville d'Anaunia per l'esecuzione di uno studio preliminare relativo allo sviluppo della rete di piste ciclabili sul territorio della Val di Non.

Premesso che:

- Il comma 2 quinques dell'art. 9 della L.P. 16.06.2006 n. 3 (“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”), nel disciplinare il cosiddetto Fondo strategico territoriale, stabilisce che *“La Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai Comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo, previo parere del Consiglio di Comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei Comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le Comunità interessate.”*
- La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1234 di data 22.07.2016, ha dettato la disciplina di dettaglio del Fondo strategico territoriale, provvedendo ad approvare i criteri e le modalità di utilizzo ed ad operare il riparto tra le Comunità della quota di tale Fondo a carico del bilancio provinciale.
- In data 26.10.2016 è stata formalizzata un'intesa tra la Comunità della Val di Non ed i Comuni del territorio che hanno alimentato il Fondo, la quale prevede la gestione del Fondo strategico territoriale in maniera unitaria, attraverso l'accorpamento delle risorse trasferite dai Comuni con le risorse messe a disposizione dalla Provincia.
- Nell'ambito del percorso partneriale tra i soggetti istituzionali aperto alle parti portatrici di interesse o di conoscenze rilevanti sui temi della programmazione previsto dalla citata deliberazione n. 1234 di data 22.07.2016, era stata individuata come possibile opera strategica di sviluppo del territorio la realizzazione di una rete di piste ciclopedinale, in grado di garantire i collegamenti tra gli esistenti percorsi ciclabili della Val di Sole e della Piana Rotaliana, nonché il collegamento tra la ciclabile dell'Alta Val di Non (per la quale è già previsto il prolungamento fino al Passo Mendola) e Dermulo.
- Nello specifico la suddetta opera strategica presupponeva la realizzazione dei seguenti tratti ciclabili:
 - Collegamento Cles (Piazza Fiera) – loc. Mostizzolo;
 - Collegamento Cles (C.T.L.) – diga di S. Giustina;
 - Collegamento diga di S. Giustina (attraverso l'area ‘Plaze’) – Alta Val di Non;
 - Collegamento Alta Val di Non – laghi di Coredo – Santuario San Romedio.
- Trattandosi di una competenza provinciale, con nota prot. n. 1558 di data 23.02.2017, a firma del Presidente della Comunità della Val di Non, è stata inoltrata richiesta all'Assessore provinciale alle Infrastrutture e all'ambiente al fine di ottenere il necessario supporto da parte delle competenti strutture provinciali.

- Con nota prot. n. 169646/2017-A039 di data 23.03.2017 l'Assessore alle Infrastrutture e all'ambiente, evidenziando come tali opere non risultino previste dagli strumenti di programmazione provinciali, ha invitato gli Enti interessati a procedere direttamente con la progettazione degli interventi.
- Con deliberazione n. 58 dd. 24.05.2017 il Comune di Sanzeno ha quindi aderito all'accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non ed i Comuni di Cles, Predaia, Romeno, Sanzeno e Ville d'Anaunia per l'esecuzione di uno studio preliminare relativo allo sviluppo della rete di piste ciclabili sul territorio della Val di Non, nel quale si individuava nella Comunità della Val di Non il soggetto deputato a svolgere il ruolo di coordinamento e di regia relativamente all'avvio dello studio preliminare per la fattibilità tecnico-economica dei singoli interventi in cui si articola l'opera strategica di cui trattasi.
- Successivamente, con nota a firma del Presidente della Comunità della Val di Non, acquisita al protocollo comunale il giorno 7 agosto 2017 al n. 2700, veniva trasmesso il nuovo testo dell'accordo con l'omissione del Comune di Romeno, a seguito della mancata adesione da parte del comune di Romeno all'Accordo proposto, formalizzata con la deliberazione della Giunta comunale di Romeno n.27 di data 27 giugno 2017;
- Nello specifico, l'accordo in buona sostanza ripropone il medesimo schema dell'accordo già approvato con la propria deliberazione n. 58/2017, prevedendo però i seguenti percorsi ciclo-pedonali :
 - collegamento Cles-loc. Mostizzolo,
 - collegamento Cles-diga di S. Giustina
 - collegamento diga di S. Giustina – Sanzeno e quantificando il costo complessivo in euro 40.000,00 così suddiviso:
 - collegamento Cles-loc. Mostizzolo: euro 19.596,60
 - collegamento Cles-diga di S. Giustina: euro 7.648,90
 - collegamento diga di S. Giustina – Sanzeno: euro 12.754,50

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso,

Considerato che tali interventi hanno la finalità di promuovere e favorire lo sviluppo e la valorizzazione a fini ambientali e turistici del territorio della Val di Non, proponendo uno sviluppo attento alle peculiarità dei luoghi, nonché alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli aspetti paesaggistico-ambientali come fattori primari di competitività turistica.

Evidenziato che la realizzazione di una rete viaria ciclo-pedonale contribuisce inoltre a favorire un sistema alternativo ed eco-sostenibile di mobilità, con positive ricadute anche dal punto di vista sociale ed ambientale.

Dato atto che il ruolo di coordinamento e di regia del progetto in questione viene assunto dalla Comunità in ragione del carattere sovracomunale degli interventi proposti.

Dato atto inoltre che al fine di eseguire l'attività di studio preliminare la Comunità predispone la progettazione preliminare, affidandola a qualificati professionisti esterni nel rispetto della normativa in materia di lavori pubblici vigente nella Provincia Autonoma di Trento, secondo le indicazioni, le modalità e le prescrizioni contenute nell'accordo da sottoscritto. La progettazione dovrà valutare:

- a. gli aspetti paesaggistico-ambientali relativi all'inserimento nel contesto delle nuove opere da realizzare;
- b. gli aspetti economici degli interventi, tenendo conto anche dell'eventuale acquisizione di aree di proprietà non pubbliche;
- c. i costi relativi alla manutenzione delle opere da realizzare.

Preso atto che tale accordo ha la validità fino all'avvenuta liquidazione delle spese di progettazione e comunque fino al 30.06.2019.

Dato atto che la Comunità della Val di Non ha precisato che ai fini dell'affidamento degli incarichi di progettazione preliminare utilizzerà proprie risorse, imputando la spesa sui capitoli di

bilancio relativi ai sovraccanoni idroelettrici, trattandosi di attività sovracomunale relativa allo sviluppo economico e sportivo-ricreativo.

Visti:

- il D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L e modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Vicesegretario comunale e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante.

Dato atto che non si rende necessario assumere il visto di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Ricordato che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 27.02.2017 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 28 dd. 10.03.2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2017/2019 e n. 39 dd. 30.03.2017 di aggiornamento dello stesso.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Viste le LL.RR. n. 1/1993, n. 3/1994, n. 10/1998 e n. 7/2004.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **ri-approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non ed i Comuni di Cles, Predaia, Sanzeno e Ville d'Anaunia per l'esecuzione di uno studio preliminare relativo allo sviluppo della rete di piste ciclabili sul territorio della Val di Non, costituito da n. 9 articoli, testo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione in formato digitale dell'accordo di cui al punto 1.;
3. di **riconoscere** alla Comunità della Val di Non la funzione di coordinamento e regia del progetto in parola;
4. di **dare atto** che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
5. di **dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
6. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Comunità della Val di Non per i successivi adempimenti;
7. di **comunicare** l'avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
8. di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.